MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Prot. n. 14996

Roma, 16 maggio 2023

OGGETTO:**Formazione periodica Ispettori di revisione - chiarimenti**.

Per opportuna informazione si porta a conoscenza di codesti Uffici la risposta fornita alla Provincia di Cosenza in relazione alla richiesta di chiarimenti, sull'argomento in oggetto, indirizzata alla Scrivente.
Per completezza di lettura si allega anche la nota di richiesta pervenuta.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

Allegati alla circolare 16.5.2023 prot. n. 14996

PROVINCIA di COSENZA
SETTORE TRASPORTI
Servizio Autoscuole - Studi Consulenza Automobilistica - Officine Revisione Veicoli - Scuole Nautiche

Prot. n. 230010835

Cosenza, 3 marzo 2023

OGGETTO:**Quesiti in materia di ispettori di revisione**.

A seguito di richiesta di chiarimenti interpretativi formulata allo scrivente Settore da parte di un Ente di formazione, che svolge corsi in materia di Ispettore delle revisioni, si sottopongono a Codesto Spettabile Ministero i seguenti quesiti:

1. **Formazione di aggiornamento degli Ispettori in possesso di attestato di abilitazione conseguito a seguito di corso svolto entro** il **20.05.2018 ed esame sostenuto entro il 31.08.2018** (**corso svolto secondo norma previgente all'attuale**).
   La circolare 14116 del 2.5.2022 ha stabilito, per gli autorizzati quali ex responsabili tecnici entro il 3 I agosto 2018, tre differenti scadenze dell'obbligo della formazione d'aggiornamento:
   - *entro il 31.12.2023, per gli ispettori abilitati o autorizzati prima del 31.12.2002;*
   - *entro il 31.12.2024, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1.1.2003 e il 31.12.2010;*
   - *entro il 31.12.2025, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1.1.2011 e il 31.8.2018."*

   Si chiede di chiarire se, ai fini della individuazione della data entro cui ciascun ispettore è tenuto ad assolvere all'obbligo in questione, debba farsi riferimento alla data in cui l'ispettore ha superato l'esame relativo al corso svolto, conseguendo il relativo attestato di idoneità, o alla data dalla quale lo stesso opera presso officina autorizzata a svolgere le revisioni, a prescindere dalla data dell'attestato di idoneità professionale di Responsabile Tecnico. (Un esempio per meglio chiarire la domanda: un ispettore autorizzato ad operare sin dal 1997 che ha superato il corso di formazione nel giugno 2011, il dubbio è se debba assolvere all'obbligo di formazione entro il 31.12.2023, perché operante dal 1997, o entro il 31.12.2025, perché formatosi nel 2011). Chiarendo, nel caso si debba fare riferimento alla data di inserimento presso officina autorizzata e stante la possibilità che l'ispettore abbia nel tempo operato presso più officine autorizzate, se debba farsi riferimento alla data di inserimento nell'officina ove risulta attualmente operante o alla data nella quale per .la prima volta è stato inserito in un'officina autorizzata (dato, peraltro, difficilmente accertabile).
2. **Aggiornamento degli Ispettori autorizzati non in servizio alla data del 16.02.2022**.
   Sempre in materia di formazione di aggiornamento degli Ispettori in possesso di attestato di abilitazione conseguito a norma previgente, si chiede di indicare se il suindicato calendario delle scadenze dell'obbligo della formazione d'aggiornamento, previsto dalla circolare 14116 del 2.5.2022, sia valido anche per gli Ispettori non in attività alla data del 16.02.2022, di adozione del Decreto Dirigenziale n. 40, che chiedano di essere autorizzati ad operare presso officina autorizzata alle revisioni o quale altra diversa scadenza sia da prevedersi per tali soggetti.
3. **Periodicità dell'aggiornamento ex Responsabili Tecnici**.
   Con riferimento alle scadenze dell'obbligo della formazione d'aggiornamento fissate con la circolare 14116 del 2.5.2022, considerato che si ha notizia di alcuni Ispettori in servizio che hanno già frequentato con largo anticipo corsi di aggiornamento, si chiede di conoscere se la successiva scadenza dell'obbligo di aggiornamento triennale andrà calcolata a partire dalla data di

Copyright© 2023 Egaf Edizioni srl - Tutti i diritti riservati - www.egaf.it

superamento del corso di aggiornamento seguito o dalla data di scadenza dell'obbligo precedente (prevedendo, nel caso, un anticipo massimo - ad es. 3/6 mesi - entro cui frequentare il corso per far si che il rinnovo triennale decorra comunque dalla precedente data di scadenza). Un esempio per meglio chiarire la domanda: Ispettore con scadenza dell'obbligo formativo al 31.12.2024 che presenta attestato di superamento del corso di aggiornamento con data 30.06.2022, il dubbio è se la successiva formazione di aggiornamento dovrà avvenire entro il 31.12.2027 (3 anni dalla scadenza del 31.12.2024) o entro il 30.06.2025 (3 anni dal corso del 30.06.2022).

4. **Iscrizione al RUI degli Ispettori non in attività alla data del 16.02.2022 e che siano stati inseriti prima del 21.11.2022 presso officina autorizzata alle revisioni**.
Considerato che la possibilità di iscrizione al RUI, da parte delle DGT o Autorità a statuto speciale, degli Ispettori autorizzati al 31 agosto 2018 non in attività alla data del 16.02.2022 è divenuta effettiva solo a decorrere dal 21.11.2022, come indicato nella circ. prot. 33774 del 28.10.2022, si chiede di conoscere con che tempistica dovranno procedere alla presentazione della richiesta di iscrizione al RUI gli Ispettori che, non in attività alla data del 16.02.2022, siano stati inseriti/autorizzati ad operare presso officina autorizzata alle revisioni prima del 21.11.2022, data di effettiva possibilità di iscrizione al RUI, o se gli stessi saranno iscritti d'ufficio al pari di quanti già in attività al 16.02.2022.

Confidando in un cortese sollecito riscontro si ringrazia anticipatamente e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
ing. Gianluca Morrone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Francesco Carnevale

* * *

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Prot. n. 14921

Roma, 15 maggio 2023

OGGETTO:**Chiarimenti Formazione periodica Ispettori di revisione**.

In riferimento alla nota qui pervenuta, avente pari oggetto, acquisita con protocollo nr. 7343 del 3 marzo 2023 si rappresenta quanto segue.

A)Formazione di aggiornamento degli ispettori

Nel punto B) della Circolare Prot. nr. 14166 del 02.05.2022 sono definite le tempistiche per assolvere all'obbligo di formazione da parte degli Ispettori, ex Responsabili Tecnici autorizzati entro il 31 agosto 2018, secondo il seguente calendario:

- entro il 31 dicembre 2023, per gli ispettori abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2002;
- entro il 31 dicembre 2024, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;
- entro il 31 dicembre 2025, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018.

Si precisa che per:

- **Ispettore abilitato**, ex Responsabile Tecnico, si intende colui che è in possesso di un attestato di idoneità o frequenza conseguito a norma previgente (*Accordo Stato Regioni del 12 giugno 2003*) in seguito al superamento di esame relativo al corso di formazione svolto;
- **Ispettore autorizzato**, ex Responsabile Tecnico, si intende colui che risulta autorizzato ad operare presso un centro di controllo privato, ma non in possesso di attestato idoneità o formazione.

Pertanto l'obbligo di formazione sarà assolto dagli ispettori, ex responsabili tecnici, sopra definiti, secondo le scadenze sopra indicate e cosi riferite:

- alla data della attestazione di idoneità per l'**Ispettore abilitato**
- alla data dalla quale l'**Ispettore autorizzato** opera presso l'officina autorizzata.

B)Aggiornamento degli Ispettori autorizzato o abilitati non in servizio alla data del 16.02.2022

Si precisa che il calendario delle scadenze dell'obbligo di formazione d'aggiornamento di cui sopra è valido anche per gli Ispettori non in attività alla data del 16.02.2022. Pertanto, per poter essere iscritti al RUI, gli Ispettori dovranno presentare apposita istanza di iscrizione presso le DGT o le Autorità a Statuto Speciale territorialmente competenti, secondo le modalità definite dal DD 40 del

Copyright© 2023 Egaf Edizioni srl - Tutti i diritti riservati - www.egaf.it

16.02.2022.

C)Periodicità dell'aggiornamento della formazione degli Ispettori

Nel precedente punto A) sono definite le scadenze della data di frequenza del corso di "aggiornamento". Le successive scadenze saranno determinate a partire dalle stesse sopra richiamate per ciascuno scaglione. Ne consegue che per il triennio successivo, salvo il contenuto dei programmi dei corsi che potranno subire variazioni in relazione all'evoluzione della tecnica automobilistica e/o a modifiche Normative, le scadenze in sequenza per i diversi scaglioni saranno rispettivamente:

- al **31 dicembre 2026** per coloro per i quali il termine scadeva entro il **31 dicembre 2023**;
- al **31 dicembre 2027** per coloro per i quali il termine scadeva entro il **31 dicembre 2024**;
- al **31 dicembre 2028** per coloro per i quali il termine scadeva entro il **31 dicembre 2025**.

Pertanto le periodicità delle scadenze non vengono alterate da eventuale frequenza anticipata del corso di aggiornamento rispetto alla scadenza prevista. Si precisa che qualora la formazione di aggiornamento sia stata ottenuta con argomenti dei corsi difformi dal programma ufficiale, la suddetta formazione sarà ritenuta non valida.

D)Iscrizione al RUI degli Ispettori non in attività alla data del 16.02.2022, autorizzati ad operare presso i centri di controllo prima del 21.11.2022 dalle Province o Autorità a Statuto Speciale

Come è noto, la circolare prot. nr. 33774 del 28.10.2022 definisce le modalità di inscrizione al RUI da parte delle DGT ovvero delle Autorità a Statuto Speciale territorialmente competenti, per gli ispettori ex responsabili tecnici autorizzati entro il 31 agosto 2018, non in attività alla data del 16.02.2022 a decorrere dal 21.11.2022. Qualora le Province ovvero le Autorità a Statuto Speciale abbiano provveduto ad abilitare l'ispettore come sopra definito, le stesse provvederanno ad iscrivere l'ispettore al RUI con modalità che saranno definite con Circolare in corso di emanazione.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

Copyright© 2023 Egaf Edizioni srl - Tutti i diritti riservati - www.egaf.it